Civile Sent. Sez. 2 Num. 3657 Anno 2016
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: ORILIA LORENZO
Data pubblicazione: 24/02/2016

SENTENZA

sul ricorso 3299-2011 proposto da:

RIVIZZIGNO VINCENZO RVZVCN40A14H294L, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PANARITI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO ROLI;

- ricorrente -

2015

2484

contro

CONDOMINIO S CRISPINO CORSO GARIBALDI 18 FORLI' 80007640404, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G.BELLI 39, presso lo studio dell'avvocato

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ALESSANDRO LEMBO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO MISIROCCHI;

- controricorrente -

nonchè contro

ROSSI FRANCA, GUARINI MATTEUCCI GRAZIELLA, GUARINI MATTEUCCI ANNA, GUARINI MATTEUCCI VIVIANA, GUARINI MATTEUCCI GUIDO, BARCIA ULISSE, ZIRPOLI ANGELO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1438/2009 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 11/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2015 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l'Avvocato ARDIZZI Alessandro, con delega depositata in udienza dell'Avvocato Paolo PANARITI, difensore del ricorrente che si è riportato agli atti depositati;

udito l'Avvocato MISIROCCHI Maurizio, difensore del resistente che si è riportato agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il rigetto dei primi tre motivi e per l'accoglimento del quarto motivo, per l'assorbimento dei restanti motivi di ricorso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 15.5.1987 Vincenzo Rivizzigno convenne davanti al Tribunale di Forlì il Condominio San Crispino, da lui amministratore al 1979 al 1985, per sentirlo condannare al pagamento della somma di lire 103.045.024 da lui anticipata in esecuzione di alcune delibere.

Il Condominio non si costituì tempestivamente, mentre intervennero volontariamente nel giudizio i condomini Franca Rossi, Domenico Matteucci Guarini, Ulisse Barcia e Angelo Zipoli contestando la pretesa sia sul quantum che sotto il profilo della regolare tenuta della contabilità. Chiesero comunque che venisse ordinato al Condominio di ripartire le somme dovute eventualmente tra i condomini.

Il Condominio, ricevuta la notifica di tale nuova domanda, si costituì con atto del 22.5.1996 opponendosi alla stessa.

Con sentenza 23.8-30.9.2003 il Tribunale di Forlì rigettò la pretesa dell'attore per mancanza di prova e la Corte d'Appello di Bologna, adita dal soccombente, nella contumacia dei condomini che erano intervenuti in primo grado, confermò la decisione osservando:

- che le contestazioni del Rivizzini sulla costituzione in giudizio del condominio - avvenuta nove anni dopo l'adozione delle delibere 1987 - riguardavano fatti e persone diverse rispetto al contenuto delle stesse;

- che il Tribunale non aveva accolto nessuna domanda del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Condominio, mentre l'esame sulla contabilità del Condominio disposta dal Tribunale era conseguenza della domanda sollevata dall'appellante, il quale aveva sostenuto di avere effettuato proprie spese relative al Condominio;

- che la chiamata del Condominio, già contumace, trovava la sua fonte nell'art. 292 cpc, essendo stata proposta una domanda nei suoi confronti;

- che la sostituzione del CTU rientra nei poteri del giudice istruttore;

- che le nullità della consulenza tecnica hanno carattere relativo e pertanto le relative eccezioni correttamente sono state ritenute sanate per non essere state sollevate tempestivamente nell'udienza immediatamente successiva al deposito della relazione;

- che nella sanatoria rientrava anche l'eccezione di nullità relativa alla nomina del CT di parte del Condominio;

- che, come evidenziato dal CTU, l'appellante aveva omesso di contabilizzare i pagamenti fatti dai condomini per importi superiori a quelli asseritamente eseguiti dal Rivizzino;

Avverso la predetta sentenza, il Rivizzigno ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di nove motivi.

Il Condominio San Crispino resiste con controricorso.

Gli altri condomini non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Rileva il Collegio che gran parte dell'atto di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

impugnazione (le prime 40 pagine) è dedicata alla trascrizione integrale di tutti gli atti processuali dei giudizi di primo e secondo grado, talvolta anche mediante la tecnica informatica del "*copia e incolla*" (foglio di conclusioni nel giudizio di primo grado, integrale riproduzione della sentenza del Tribunale di Forlì, integrale trascrizione di tutti i motivi di appello e della motivazione della sentenza della Corte bolognese). Trattasi, come si vede, di un vero e proprio assemblaggio di atti processuali che ha comportato un enorme appesantimento del ricorso in dispregio del principio di sommarietà dell'esposizione dei fatti dei fatti della causa (art. 366 n. 3 cpc).

Ebbene, come più volte sostenuto da questa Corte, anche a sezioni unite, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale, contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata, mentre, per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi del ricorso (v. tra le tante, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26277 del 22/11/2013

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Rv. 628973; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17002 del 09/07/2013 (Rv. 627181; Sez. U, Sentenza n. 5698 del 11/04/2012 (Rv. 621813).

E' stato tuttavia di recente precisato che tale difetto di autosufficienza è sanzionabile con l'inammissibilità, a meno che il coacervo dei documenti integralmente riprodotti, essendo facilmente individuabile ed isolabile, possa essere separato ed espunto dall'atto processuale, la cui autosufficienza, una volta resi conformi al principio di sinteticità il contenuto e le dimensioni globali, dovrà essere valutata in base agli ordinari criteri ed in relazione ai singoli motivi (v. Sez. 5, Sentenza n. 18363 del 18/09/2015 Rv. 636551).

Nel caso di specie, tale attività è possibile e dunque, resta da valutare se i motivi di ricorso, una volta reso l'atto conforme al principio di sinteticità, rispondano a loro volta al requisito dell'autosufficienza.

1.2 Col primo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 cpc, la violazione degli artt. 115 e 116 cpc, 1362 cc e insufficienza o contraddittorietà della motivazione: la Corte d'Appello, a suo dire, avrebbe erroneamente interpretato le delibere dell'11.6.1987 e 24.7.1987 relative alla eccezione di difetto di autorizzazione alla costituzione in giudizio del Condominio per resistere alla domanda. Le delibere in questione riguardavano i poteri di qualsiasi amministratore, indipendentemente dalla persona. Rileva di avere contestato, contrariamente a quanto affermato

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dai giudici di merito, la possibilità di costituzione di qualsiasi amministratore e quindi anche della Pieri. Richiama altresì la censura - a suo tempo sollevata - sul difetto di procura del nuovo ammnistratore, su cui la Corte d'Appello non avrebbe motivato sufficientemente

Il motivo è infondato.

Partendo dalla dedotta violazione dell'art. 1362 cc, va rilevato che in tema di ermeneutica contrattuale, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 13242 del 31/05/2010 Rv. 613151; Sez. L, Sentenza n. 17168 del 09/10/2012 Rv.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

624346).

Nella fattispecie all'esame della Corte manca una specifica censura sulla violazione dei canoni di ermeneutica in relazione al contenuto delle due delibere assembleari, limitandosi in sostanza la critica a segnalare che la Corte "*ha erroneamente interpretato le delibere 11.6.1987 e 24.7.1987*" perché esse "*riguardavano proprio l'autorizzazione…. dei condomini all'amministratore a costituirsi nel giudizio del Rivizzigno introdotto con atto di citazione del 15.5.1987*" (v. pag. 44 e 47), ma non si chiarisce neppure, sotto il profilo del vizio motivazionale, perché mai i passaggi argomentativi sul contenuto delle delibere debbano ritenersi illogici.

In ogni caso, le sezioni unite, dirimendo un contrasto giurisprudenziale sulla legittimazione passiva e sui poteri ex art. 1131, secondo e terzo comma cod. civ., hanno affermato che l'amministratore del condominio, potendo essere convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni, ma essendo tenuto a dare senza indugio notizia all'Assemblea della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell'art. 1131 secondo e terzo comma cod. civ., può costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea, ma deve, in tale ipotesi, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell'assemblea stessa, per evitare la pronuncia di inammissibilità dell'atto di costituzione ovvero di impugnazione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

(v. Sez. U, Sentenza n. 18331 del 06/08/2010 Rv. 614419; Sez. 3, Sentenza n. 12972 del 24/05/2013 Rv. 626693).

Nel caso che ci occupa, la delibera del 24.7.1987 che la Corte d'Appello avrebbe - a dire del ricorrente - erroneamente interpretato revocava quella precedente del 11.6.1987 ma, in base all'esposto principio, non impediva all'amministratore (peraltro in persona di un soggetto diverso) di costituirsi quasi dieci anni dopo (il 22.5.1996) senza una preventiva autorizzazione dell'assemblea. Il problema si sposta allora sulla eventuale ratifica successiva, ma il tema non forma oggetto del presente ricorso, incentrato - lo si ripete - sulla necessità di una preventiva delibera autorizzativa della costituzione in giudizio.

La censura si risolve piuttosto in una alternativa ricostruzione del contenuto delle delibere, attività certamente preclusa nel giudizio di legittimità e pertanto non vale a demolire il percorso argomentativo utilizzato dalla Corte d'Appello laddove, del tutto congruamente, ha circoscritto temporalmente la portata della seconda delibera evidenziando il dato di fatto rappresentato dal lungo tempo trascorso tra l'adozione della stessa e la costituzione del Condominio, peraltro in persona di un diverso amministratore (la signora Pieri).

2 Con il secondo motivo, sviluppato in una plurima

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

articolazione, deduce la violazione dell'art. 112 cpc e il vizio di motivazione (per insufficienza e contraddittorietà): sostiene innanzitutto il ricorrente che la Corte d'Appello non si sarebbe pronunciata sulle eccezioni di inammissibilità delle domande nuove proposte dal Condominio e accolte dal primo giudice.

Il motivo è inammissibile.

Come affermato anche dalle sezioni unite, il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l' omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all'art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (v. Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013 (Rv. 627268;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

v. altresì. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19124 del 28/09/2015 (Rv. 636722).

Nel caso in esame, non solo manca il riferimento all'art. 360 n. 4 cpc ma - soprattutto - nessun riferimento si rinviene alla nullità della decisione, essendosi la parte limitata ad argomentare solo sulla omessa pronuncia sulla censura. La Corte ha comunque rilevato che nessuna domanda nuova era stata accolta dal primo giudice e, dal dispositivo pure riportato in ricorso (v. pag. 18) si trae conferma della correttezza dell'affermazione.

Neppure si ravvisa la violazione degli artt. 115, 116, 1362 e 1137 cc perché la censura si risolve in una rivisitazione di circostanze fattuali, senza evidenziare alcuna specifica violazione di norme di legge. Inoltre, la censura non trascrive neppure il contenuto delle delibere che, a suo dire, avrebbero dato ragione alla sua tesi sotto questo profilo, la censura è priva di specificità.

3 Col terzo motivo, deduce la violazione dell'art. 112, 184 e 292 cpc nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione: la Corte d'Appello non si sarebbe compiutamente pronunciata sull'eccezione di nullità dell'ordinanza 6.7.1994 che aveva autorizzato la notifica al Condominio della domanda proposta dagli interventori volontari. Quanto alla censura sull'omessa pronuncia (violazione dell'art. 112 cpc), ne va dichiarata l'inammissibilità per le ragioni

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

indicate nella trattazione del motivo che precede a cui si rimanda per evidenti ragioni di sintesi espositiva.

Sul vizio di motivazione con riferimento alle altre ipotesi (art. 292 e 184 cpc), è sufficiente osservare che secondo la Corte d'Appello la notifica è stata disposta ai sensi dell'art. 292 cpc il quale disciplina la notificazione di determinati atti al contumace. La motivazione dunque esiste ed è tutt'altro che contraddittoria.

4 Col quarto motivo, deduce la violazione degli artt. 115, 116, 198 cpc, 92 att. cpc e 1362 cc nonché l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione sul rigetto dell'eccezione di nullità della consulenza tecnica di ufficio (per essere stati utilizzati dall'ausiliare documenti non prodotti in causa): la Corte d'Appello, a dire del ricorrente, avrebbe errato nel ritenere tardiva l'eccezione e, conseguentemente maturata la sanatoria della nullità relativa.

Anche questa doglianza è priva di fondamento.

E' noto che la nullità della consulenza tecnica d'ufficio - ivi compresa quella dovuta all'eventuale allargamento dell'indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente - ha carattere relativo e deve, pertanto, essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata (v. tra le varie, Sez. 3, Sentenza n. 2251 del 31/01/2013 Rv. 624974; Sez. 2, Sentenza n. 5422 del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

15/04/2002 Rv. 553738; Sez. 1, Sentenza n. 10870 del 01/10/1999 Rv. 530395).

Nel caso di specie il ricorrente avrebbe dovuto proporre la relativa eccezione all'udienza del 9.5.1997 in cui venne comunque a conoscenza dell'avvenuto deposito della relazione del consulente sulla cui correttezza aveva già manifestato contestazioni tant'è che aveva precedentemente proposto anche un ricorso ai sensi dell'art. 92 disp. att. cpc, dolendosi della richiesta di documenti e della esiguità del termine concesso per le osservazioni.

La Corte d'Appello ha dunque correttamente rilevato la tardiva proposizione dell'eccezione di nullità della consulenza tecnica.

5 Col quinto motivo, deduce la violazione dell'art. 158 e 201 cpc e il vizio di motivazione: la Corte, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto dichiarare la nullità della nomina del CT di parte del Condominio, per essere avvenuta oltre il termine fissato dal CTU.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità (art. 366 cpc). Il termine per la nomina del consulente tecnico di parte ex art. 201 cod. proc. civ. ha natura ordinatoria e può essere prorogato dal giudice non solo a seguito di istanza di parte depositata prima della sua scadenza, ma anche laddove tale istanza sia stata depositata dopo la sua scadenza, sempre che, secondo la previsione dell'art. 154 cod. proc. civ., ricorrano

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

motivi particolarmente gravi e il provvedimento sia motivato (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 25662 del 04/12/2014 Rv. 633721).

Sulla scorta di tale principio di diritto - che il Collegio ribadisce - non bastava al ricorrente dedurre che la nomina del consulente di parte era avvenuta un giorno dopo la scadenza del termine fissato dal giudice, occorrendo invece dedurre che non vi era stata nessuna istanza di proroga.

In ogni caso, trattandosi di questione attinente alla regolarità delle operazioni peritali, vale il principio di diritto sopra riportato sulla sanatoria della nullità in caso di mancata tempestiva proposizione dell'eccezione, che la Corte di merito del tutto correttamente ha richiamato.

6 Col sesto motivo, deduce la violazione degli artt. 115 e 116 cpc nonché 1362, 2697, 2709 cc e il vizio di motivazione: la Corte d'Appello non ha esaminato la rilevanza dei 123 documenti prodotti dall'attore dopo il deposito della CTU né la loro decisività sul quantum.

Anche tale motivo è inammissibile per difetto di specificità (art. 366 n. 6 cpc) perché il ricorrente omette di precisare la natura e la decisività dei 123 documenti del cui omesso esame si duole.

7 Col settimo motivo, deduce la violazione dell'art. artt. 115 e 116 cpc nonché 1362 cc e il vizio di motivazione: la Corte avrebbe errato nel ritenere incensurabile la decisione del primo giudice di sostituire il CTU benché vi fosse stata opposizione.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La censura è infondata perché la sostituzione del consulente tecnico d'ufficio rientra nel novero delle facoltà discrezionali del giudice del merito, il cui esercizio - tanto in senso positivo che negativo - non è soggetto al Sindacato di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (Sez. 3, Sentenza n. 537 del 27/01/1982 Rv. 418249; Conf 2257/70, mass n 348420; Conf 3078/74, mass. n 371544).

Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha ritenuto corretta la sostituzione argomentando sulla carenza della relazione: motivazione, certamente succinta, ma priva di vizi logici o giuridici perché effettivamente il primo giudice, come sei evince dalla sentenza di primo grado (v. pag. 13), aveva motivato la sostituzione sulla incompletezza della documentazione esaminata dalla dott.ssa Tramonti.

La critica mossa dal ricorrente è tipicamente fattuale, tendendo ad una alternativa valutazione dell'operato della'ausiliare sostituito, e pertanto ancora una volta non coglie nel segno.

8-9 Con l'ottavo e nono motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 112 cpc e il vizio di omessa motivazione: la Corte avrebbe omesso di pronunciarsi sulle censure mosse all'operato del consulente tecnico (ottavo motivo) e sulla valenza probatoria dei bilanci regolarmente approvati (nono motivo).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

I motivi - che per la sostanziale identità delle censure - ben si prestano a trattazione unitaria - sono inammissibili laddove denunziano la violazione dell'art. 112 cpc e per il resto, privi di fondamento.

Sotto il primo profilo, si rinvia a quanto osservato nella trattazione del secondo motivo (mancanza di una precisa censura sulla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione).

Sul vizio motivazionale, la mancata indicazione, da parte del ricorrente, di quali fossero i macroscopici errori commessi dalla dott.ssa Castagnoli rende la censura priva di specificità.

In ogni caso, la Corte d'Appello, sul tema della approvazione dei bilanci ha motivato del tutto congruamente laddove ha considerato l'omessa contabilizzazione dei pagamenti fatti dai condomini per importi superiori ai pagamenti che egli sosteneva fatti a sue spese, rilevando altresì che una corretta contabilizzazione avrebbe evidenziato l'assenza di importi apparentemente pagati dall'amministratore posto che, come emerge dalla CTU, i pagamenti di tal genere erano per importi inferiori alle omesse contabilizzazioni (v. pag. 11 sentenza impugnata).

La critica si rivela dunque tipicamente fattuale e pertanto, ancora una volta, non coglie nel segno.

In conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente, soccombente va condannato al rimborso delle spese di questo grado di giudizio liquidate come in dispositivo.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione che liquida in €. 5.200,00 di cui €. 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 18.12.2015.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale